PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1

Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

In attesa dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, del decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono differiti fino e non oltre il 19 marzo 1996.

Versione in vigore dal 21 gennaio 1996, non più in vigore dal 21 marzo 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Estremi	Decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-previsti-dal-decreto-legislativo-19-settembre/art-1-proroga-dei-termini-per-gli-adempimenti-in-materia-di-miglioramento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it